

accettata dal Popolo il 3 marzo 1968 ¹

Art. 1 ² Parificazione dei sessi

Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

**Art. 1a ³ Autorità
a) Governo**

Gli uffici pubblici in comuni, circoli e distretti e l'appartenenza al Gran Consiglio sono incompatibili con le funzioni di consigliere di Stato. Valgono del resto le norme sull'incompatibilità contenute nella Costituzione cantonale. ⁴

Art. 2 ⁵ b) Autorità giudiziarie

¹ Per tutti i membri dei tribunali cantonali e distrettuali in servizio completo nonché per i presidenti di circolo in servizio completo e per i loro supplenti in servizio completo fanno stato le stesse norme d'incompatibilità come per i membri del Governo.

² Gli altri membri dei tribunali cantonali non possono essere funzionari dell'amministrazione cantonale in servizio completo.

³ L'appartenenza al Gran Consiglio è incompatibile con la funzione di giudice cantonale, amministrativo e distrettuale nonché con la carica di presidente di circolo e di suo supplente.

⁴ Una persona può far parte di una sola autorità giudiziaria.

**Art. 3 Funzionari e impiegati cantonali
a) Incompatibilità politica**

Coloro che hanno con il Cantone o con un suo istituto dotato di personalità giuridica propria un rapporto di servizio completo di diritto pubblico o privato non possono far parte contemporaneamente dell'Assemblea Federale, del Gran Consiglio, del Governo, del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo, del Consiglio della Banca cantonale grigione, della Commissione dell'educazione e della Commissione d'igiene.

Art. 4 b) Incompatibilità amministrativa

¹ Il Gran Consiglio regola mediante ordinanza ⁶ l'incompatibilità con altri uffici pubblici e con occupazioni accessorie che prendono molto tempo.

² Se a un funzionario o a un impiegato in servizio completo del Cantone viene negato dall'autorità competente il permesso di accettare un altro ufficio pubblico, egli non deve per questo subire sanzioni di diritto pubblico.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore non appena accettata dal Popolo e sostituisce la legge sull'incompatibilità di cariche ed impieghi promulgata il 22 luglio 1836 e riveduta il 19 giugno 1856. ⁷

Note finali

- 1 M del 9 ott. 1967, 149; PGC 1967, 248; cfr. l'art. 45 Cost., CSC110.100
- 2 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; M del 23 geb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (P lettura), 417 (2^a lettura)
- 3 Numerazione degli articoli giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 4 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 Cost., CSC 110.100, i membri del Governo non possono essere membri dell'Assemblea Federale
- 5 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 6 Cfr. gli art. 17.17c OP, CSC 170.400
- 7 PDG, 44